TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 61-bis

Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa' di partecipazione finanziaria e alle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresi' l'articolo 58-bis. (118) Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, e' rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonche' le proprie valutazioni, all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile. (118) La comunicazione di cui all'articolo 57-bis, comma 6, e' trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista. (118) La Banca d'Italia autorizza:

a) le fusioni nelle quali la societa' incorporante e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;

b) le scissioni nelle quali la societa' scissa e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia. (118) Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. (118) Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis. (118) La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita' di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonche' alle modalita' di consultazione con le altre autorita'.

Versione in vigore dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	III — Vigilanza
Capo	II — Vigilanza su base consolidata
Sezione	I — Gruppo bancario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(118) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "L'articolo 57, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "L'articolo 61-bis, commi 1, primo periodo, 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 61-bis, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-61-bis-ulteriori-disposizioni-applicabili-alle-societa-di-partecipazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it